

Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

Aggressione fisica nei confronti di un collega - Illecito deontologico - Sanzione - Sospensione dall'esercizio professionale - Integra gli estremi di grave illecito deontologico, idoneo a compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo ma dell'intera categoria forense, la condotta del professionista che in occasione dell'udienza, dopo aver proferito frasi ingiuriose ed offensive, aggredisca fisicamente un più giovane collega provocando a quest'ultimo lesioni personali. Va tuttavia ritenuta più equa la durata di mesi due della sospensione dall'esercizio professionale, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale, in virtù dello stato di incensuratezza disciplinare dell'incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa), non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del processo, ed ultimo il fatto che seppure sproporzionata, indebita ed eccessiva la condotta, costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 24 novembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 16-03-2011, n. 24

Avvocato - Norme deontologiche - Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive - Aggressione fisica nei confronti di un collega - Illecito deontologico - Sanzione - Sospensione dall'esercizio professionale - Integra gli estremi di grave illecito deontologico, idoneo a compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo ma dell'intera categoria forense, la condotta del professionista che in occasione dell'udienza, dopo aver proferito frasi ingiuriose ed offensive, aggredisca fisicamente un più giovane collega provocando a quest'ultimo lesioni personali. Va tuttavia ritenuta più equa la durata di mesi due della sospensione dall'esercizio professionale, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale, in virtù dello stato di incensuratezza disciplinare dell'incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa), non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del processo, ed ultimo il fatto che seppure sproporzionata, indebita ed eccessiva la condotta, costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 24 novembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 16-03-2011, n. 24

Consiglio Nazionale Forense decisione del 16-03-2011, n. 24

FATTO

Il presente procedimento disciplinare trae origine da due distinti esposti presentati, il primo in data 12.03.2007 dall'Avv. T. nei confronti dell'Avv. P. al C.O.A. di Roma ed il secondo in data 17.04.2007 dall'Avv. P. nei confronti dell'Avvocato T. al C.O.A. di Grosseto. Il C.O.A. di Roma con delibera in data 15.03.2007 riteneva che, i fatti oggetto dell'esposto essendo avvenuti presso la sezione distaccata di Orbetello del Tribunale di Grosseto, la competenza spettasse a quel C.O.A., non potendosi fare riferimento al criterio della prevenzione posto che gli esposti presentati dagli incolpati recavano la medesima

Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

data. Il C.O.A. di Grosseto condividendo l'orientamento dell'omologo di Roma e rilevando che nessuno degli incolpati né nella fase predisciplinare né nella fase dibattimentale aveva sollevato eccezione di incompetenza, la stessa poteva ritenersi correttamente radicata d'innanzi al C.O.A. di Grosseto. Quest'ultimo con delibere in data 18.04.2007 e 04.07.2007 disponeva l'apertura del procedimento disciplinare a carico degli Avvocati P. e T..

Agli stessi veniva addebitato:

“A) Avvocato A. P.

1. violazione dell'art. 5 n.I, art. 20 e art. 22 capoverso Codice deontologico Forense, perché in occasione dell'udienza svoltasi in data 06 marzo 2007 innanzi al Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello si rivolgeva all'Avvocato G. T. del foro di Roma pronunciando prima sottovoce, e poi con tono più alto, le seguenti frasi:

3

a) “vieni fuori maledetto ragazzino, vieni fuori, ti faccio vedere io come si fa l'Avvocato, ti spacco la faccia maledetto, fetente emmerda” e altre espressioni similari in aula di udienza;

b) “tu sei un avvocato di merda – io ti spacco la faccia – come ti sei permesso di riprendermi davanti al giudice – me la pagherai molto cara – ti ammazzo – sei uno schifoso e sporco ragazzino romano, qui non sei a Roma ti faccio vedere io come mettiamo al loro posto da queste parti gli stronzi come te” e altre ingiurie in dialetto napoletano fuori dell'aula di udienza, così violando anche il n. II dell'art. 5 compromettendo l'immagine della classe forense;

2. violazione dell'art. 5 n. I Codice Deontologico Forense, perché in occasione della medesima udienza dopo aver proferito le frasi di cui al precedente capo, colpiva con una testata che raggiungeva l'Avvocato G. T. sulla parte sinistra del viso (aggravando una preesistente lesione all'altezza dello zigomo sinistro), colpendolo contemporaneamente con un pugno sotto l'occhio destro, nonché sulla nuca finché non intervenivano alcuni presenti a dividerli, incorrendo così nella ulteriore violazione di cui al n. II dell'art. 5 compromettendo l'immagine della classe forense; l'Avvocato T. subiva, a seguito dell'aggressione, le seguenti lesioni refertate “Trauma contusivo in regione zigomatica bilaterale - Trauma contusivo con ematoma sottocutanea in regione sovra orbitaria sinistra – Trauma contusivo in regione occipitale sinistra, giudicato guaribile in giorni 5 s.c.”

B) Avvocato G. T.

1. violazione della art. 5 n. I, art. 20 e art. 22 capoverso Codice Deontologico Forense perché in occasione dell'udienza svoltasi in data 06 marzo 2007 innanzi al Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello si rivolgeva all'Avvocato A. P. pronunciando le seguenti frasi:

a) “sei uno scorretto, parli all'orecchio del Giudice” in aula di udienza;

b) “sei uno scorretto” fuori dall'aula di udienza; incorrendo così

Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

nell'ulteriore violazione di cui al n. II dell'art. 5, compromettendo l'immagine della classe forense

2. violazione dell' art. 5 Codice Deontologico Forense perché in occasione della medesima udienza dopo aver proferito le frasi di cui al precedente capo, sferrava con il braccio sinistro un primo pugno allo stomaco dell'Avvocato P. il quale perdeva l'equilibrio e andava a battere con la testa sul vico dell'Avvocato T. che era rimasto a sua volta piegato nel gesto del pugno, colpendo successivamente con altri tre pugni al volto l'Avvocato A. P., incorrendo così nell'ulteriore violazione di cui al n. II dell'art. 5, compromettendo l'immagine della classe forense; l'Avvocato A. P. subiva, a seguito dell'aggressione, le seguenti lesioni refertate "Trauma cranico minore – Contusione con escoriazione allo zigomo sinistro e contusione al mento, giudicato guaribile in giorni 10".

Il tutto integrante lesione del decoro e della dignità della professione forense nonché violazione di norme dell'Ordinamento Professionale"

All'udienza dello 08.07.2009 il procedimento per mancato rispetto del termine di comparizione, relativamente all'Avvocato T. il procedimento veniva rinviato.

Alla successiva udienza del 23.09.2009, gli incolpati assistiti dai loro difensori depositavano atti di remissione e accettazione delle querele reciprocamente sporte, dichiarando di voler rinunciare agli esposti e alle istanze punitive in essi contenute. Il Collegio riteneva di procedere comunque alla celebrazione del procedimento e nelle successive udienze espletava l'istruttoria rinviando per la discussione all'udienza del 24.11.2009.

A tale udienza il difensore del T. chiedeva il proscioglimento del proprio Assistito e il difensore del P. il proscioglimento in via principale ed in via subordinata l'irrogazione della censura. Il C.O.A. ritenuta la responsabilità dell'Avvocato P. in ordine all'addebito di cui al capo A) 2. della rubrica irrogava al medesimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sette; ritenuta la responsabilità dell'Avvocato T. in ordine alla contestazione di cui al capo B) 1 della rubrica irrogava allo stesso la sanzione dell'avvertimento; proscioglieva gli incolpati da tutti gli ulteriori addebiti loro mossi.

Il provvedimento era notificato all'Avvocato P. a mezzo raccomandata ricevuta in data 25.01.2010, all'Avvocato T. a mezzo raccomandata ricevuta in data 27.01.2010, all'Avvocato Russo, difensore del T. a mezzo raccomandata ricevuta in data 27.01.2010 e all'Avvocato Risaliti, difensore P., mediante consegna a mani di collega di studio in data 20.01.2010, e al P.M. mediante consegna ad addetto di cancelleria in data 21.01.2010.

Avverso tale atto proponeva ricorso esclusivamente l'Avvocato P., con atto depositato in data 04.02.2010, eccependo l'inattendibilità della versione fornita dall'Avvocato T. smentita dal certificato medico e dai testi escussi; una preconcepita lettura delle testimonianze dei colleghi presenti al fatto, i quali ebbero a dichiarare di aver visto chiaramente l'Avvocato T. colpire con un pugno il collega P.. Eccepiva, inoltre, non essere stato tenuto conto della provocazione

Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

operata dal collega più giovane che, del tutto immotivatamente in aula d'innanzi al Giudice, l'aveva apostrofato con espressioni lesive della sua onorabilità e correttezza. Provocazione viepiù pregnante perché commessa d'innanzi ad un Giudice con il quale l'Avvocato P. aveva rapporti quotidiani. Sosteneva che la condotta dell'Avvocato P. era esente da censura in quanto di natura colposa. Con il secondo ed ultimo motivo eccepiva l'eccessività e sproporzione della sanzione in quanto l'episodio se pur deprecabile non aveva alcuna particolare rilevanza morale connessa all'esercizio della professione. Concludeva per il proscioglimento del suo assistito ed in subordine per l'irrogazione di sanzione più lieve.

DIRITTO

Con l'atto d'impugnazione il ricorrente fornisce una ricostruzione dell'episodio diversa da quella accertata con la decisione del C.O.A. Orbene, comunque si sia verificato l'episodio, ed essendo fuor di dubbio che lo stesso sia storicamente accaduto, lo stesso assume il carattere quantomeno della disdicevolezza. A tutto voler concedere erano in udienza due professionisti, uno molto più giovane e l'altro, attuale ricorrente, di provata esperienza professionale. Certamente al giovane poteva concedersi l'irruenza e l'aggressività caratteristiche dell'età, dal maturo doveva però pretendersi la comprensione del maestro nei confronti del discepolo. Cosicché, mentre può irrogarsi, in un caso come quello di specie, una sanzione attenuata al più giovane dei due, diversa valutazione va operata nei confronti dell'altro.

Uguualmente certo è che nell'aula d'udienza prima e nel corridoio dopo, tra i due colleghi si verificò uno scontro fisico violento, che, proprio a voler credere al ricorrente, fu indotto dal comportamento del giovane professionista. La provocazione però si sarebbe dovuta non accogliere, soprattutto laddove il comportamento, che alla disdicevole rimostranza dell'avv. T. aveva dato origine, non avesse trovato un qualche fondamento.

Nel caso di specie, non può parlarsi di una teorica legittima difesa, dal momento che la reazione non sarebbe assolutamente da considerarsi proporzionata all'offesa.

Pertanto, la decisione del C.O.A., appare del tutto immeritevole delle censure mosse in merito alla ricostruzione del fatto e dei comportamenti tenuti e sul punto la stessa va confermata.

Identico discorso non può, invece, farsi relativamente alla sanzione irrogata, tenuto conto di tutte le circostanze ivi compreso quella relativa all'essersi verificato il fatto nel foro di esercizio professionale dell'Avvocato P., d'innanzi a Giudice con il quale lo stesso aveva costanti e continui rapporti. Sono proprio questi elementi che militano per la scelta di irrogare una sanzione più adeguata, comunque, non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale, dal momento che, anche per le circostanze di luogo e tempo, il comportamento del

Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

professionista ha integrato gli estremi di grave illecito deontologico tale da compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo, ma dell'intera categoria. Venendo, dunque, alla determinazione della misura temporale della sanzione eccessiva appare quella irrogata dal C.O.A. di Grosseto, in quanto nel determinare la durata doveva tenersi in considerazione lo stato di incensuratezza disciplinare dell'incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa) non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del processo, e ultimo, ma non ultimo, il fatto che seppure sproporzionata, indebita, eccessiva la condotta costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. In virtù di tali considerazioni durata più equa della sanzione stimasi da parte di questo giudice in mesi due, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 40 n. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avvocato P. avverso la decisione del C.O.A. di Grosseto in data 24.11.09, riduce la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione a mesi due, conferma nel resto.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2010.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE